

RESCISSIONE

- Quando ne sussistano i presupposti, il contratto può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
- Il giudice, nel pronunciare la rescissione perché il contratto fu concluso in stato di pericolo, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
- Il contraente contro il quale è domandata alla recessione, può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
- L'azione di rescissione si prescrive in 1 anno dalla conclusione del contratto.
- La rescindibilità NON può essere opposta in via di eccezione, quando l'azione è prescritta.
- Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
- La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.

L'INEFFICACIA

- Il contratto nullo e il contratto inefficace, sono definiti entrambi come incapaci di effetto.
 - MA la correlazione fra le fattispecie e l'assenza di effetti viene descritta in modo diverso nei due casi.
- Quando il contratto è nullo, sussisterebbe una divergenza fra lo stato di fatto sottoposto al giudice e lo schema della fattispecie quale è configurato dal legislatore (manca la forma, il contenuto è illegale ecc).
- Il contratto è inefficace quando è dotato di tutti i requisiti di legge, ma manca di una circostanza diversa dai costituenti del negozio ed esterna rispetto ad essi a cui è subordinata la produzione degli effetti.
- I casi di inefficacia vengono raggruppati in due categorie:
- A) è inefficace il contratto condizionato se manca la condizione sospensiva O si verifica la condizione risolutiva.
- B) È inefficace il contratto che ha bisogno, per essere reso operante, di un atto del terzo (autorizzazione o concessione da parte della pubblica amministrazione, consenso da parte di un terzo).

- L'articolo 1360 dispone che gli effetti dell'avveramento della condizione retro agiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che le parti non abbiano disposto diversamente.
- Quindi la situazione di inefficacia del contratto condizionato è DIVERSA dalla inefficacia del contratto nullo!
- In caso di contratto nullo, infatti, il contratto non produce mai effetti e le parti non possono mai intervenire a sanarlo.

- ❖ Ci sono altre ipotesi di inefficacia in senso stretto.
- ❖ Pensiamo alla rappresentanza. Es si pensi a un contratto stipulato da un soggetto che dice di rappresentarmi ma non ha il potere di farlo. Che fine fa il contratto? è inefficace.
- ❖ Il contratto non è annullabile perché il contratto annullabile produce effetti.
- ❖ Il contratto non è nemmeno nullo perché può esserci la ratifica. Può esserci la ratifica da parte del soggetto: - Un'autorizzazione dà effetti ha un contratto che prima non produce effetti. - L'autorizzazione rimedia all'inefficacia iniziale dell'atto, recuperando l'atto iniziale. Anche la ratifica ha effetti retroattivi: Il rappresentato si appropria del contratto sin dall'origine.
- ❖ Il termine inefficacia si usa anche per parlare dell'inefficacia che deriva dall'invalidità

- Si dice che il contratto valido sarebbe idoneo a generare un'azione per l'adempimento o, alternativamente, per il risarcimento dell'interesse positivo;
- il contratto nullo sarebbe idoneo, al più, a generare un'azione per il ristoro dell'interesse negativo.
- Tale definizione non pare essere particolarmente appropriata per taluni casi particolari, segnatamente i casi di contratti gratuiti informali, in cui la 'forza di legge' che il contratto ha tra le parti è più debole: comodato e mandato gratuito

- SACCO Afferma che non necessariamente le obbligazioni sono l'effetto di una volontà valida delle parti (cioè non sempre la volontà valida fa sorgere obbligazioni).
- Analizzando il comodato nullo e il mandato gratuito valido si desume che le obbligazioni nascono per il fatto in sé della gestione e non perché le parti hanno contrattato.
- Si tratta dell'obbligazione del comodatario di restituire la cosa anche se il contratto è nullo perché manca un termine.
- Si tratta dell'obbligazione del mandatario di fare con diligenza, una volta iniziata l'esecuzione.
- La distinzione tra contratto nullo e contratto valido, operata sulla base degli effetti è quindi insoddisfacente!

DIFFERENZA TRA ATTO NULLO E INESISTENTE

- ✓ esistono delle norme che, dopo avere chiamato nullo un certo atto, riconnettono ad esso effetti vari che non si produrrebbero se l'atto fosse del tutto inesistente
- ✓ Alcuni esempi in cui il contratto nullo si presenta come esistente MA invalido: conferma ed esecuzione di donazioni nulle, conoscenza delle cause di invalidità, prestazione di fatto con violazione di legge

- i terzi legittimati a fare valere la nullità sono i titolari di un diritto dipendente o incompatibile.

1423 cc

"Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente"

1424 cc:

"Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità"

- Sacco rileva una insospettabile similitudine tra una particolare categoria di contratti validi, come i contratti di gioco e scommessa, e di contratti nulli come la donazione non formale o la donazione effettuata dopo la morte del donante. → Entrambe le categorie producono la soluti retentio, cioè l'irripetibilità della cosa data. In altre parole, l'esecuzione della prestazione vista da due ottiche opposte produce effetti analoghi!

CONSERVAZIONE E CONVERSIONE

- Ex art 1419 il contratto depurato dalla clausola nulla è conservato, salvo che non risulti una diversa volontà ipotetica delle parti. nel dubbio l'art 1419 fa operare la conservazione.
- Al contrario, la conversione opera SOLO quando il giudice rilevi l'esistenza della cosiddetta volontà ipotetica. nel dubbio, l'art 1424 fa operare la nullità totale del contratto!

LA SOSTITUZIONE COATTIVA DEGLI EFFETTI

- combinato disposto degli art 1339 – inserzione automatica di clausole – e art 1419.2 (nullità parziale)

Art 1442

- L'azione di annullamento è soggetta a prescrizione di 5 anni.
- In alcuni casi la prescrizione decorre dalla stipula del contratto.
- In altri casi la prescrizione decorre dal momento in cui viene meno il vizio che ha condizionato la stipula del contratto:
 - In caso di vizi del consenso (errore, dolo, violenza)
 - Incapacità legale
 - Dal momento in cui l'errore o il dolo sono scoperti
 - Quando la violenza è cessata.

Quindi l'azione di annullamento è prescrittibile,

MA non si prescrive l'eccezione di annullamento.

-Il soggetto convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto (che ha subito il vizio), potrà sempre eccepire l'annullabilità del contratto, anche se l'azione è prescritta!!!

-l'articolo 1441.2 deroga alla legittimazione relativa, introducendo la legittimazione assoluta: L'incapacità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.

- Art 1444: È possibile la convalida o sanatoria del contratto annullabile. Quindi il contratto annullabile può essere sanato.
- Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente a cui spetta l'azione di annullamento tramite un atto che contenga:
 - 1) la menzione del contratto,
 - 2) il motivo di annullabilità e
 - 3) la dichiarazione con cui si dichiara che si intende convalidare il contratto.

La convalida può essere:

espressa: dichiarazione della parte che segnala la consapevolezza di avere stipulato sotto vizio + la dichiarazione di convalidare.

tacita: fatto concludente per cui la parte dà esecuzione al contratto, nella consapevolezza del motivo di annullabilità.

art 1442.4: l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione

Art 1445: effetti dell'annullamento verso terzi: l'annullamento che non dipende da incapacità legale NON pregiudica i diritti acquistati dai terzi a titolo oneroso E in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

NULLITÀ NEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI – LA NULLITÀ DI PROTEZIONE

- ❖ articolo 36: nullità di protezione: le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto
- ❖ La nullità di protezione opera solo a vantaggio del consumatore può essere rilevata d'ufficio.
- ❖ Quindi il giudice può, se il consumatore si dimentica, sottoporre la questione di nullità della clausola, MA NON può d'ufficio dichiarare la nullità. Il consumatore potrebbe non farla valere.

INESISTENZA.

- ❑ È INESISTENTE un atto che materialmente è venuto in essere ma che presenta gravi lacune e quindi non è idoneo a produrre effetti dal punto di vista giuridico.
- ❑ La nozione di inesistenza è una costruzione che il legislatore non conosce ed è creata dagli interpreti.
- ❑ casi in cui il contratto non ha effetto MA non è nullo: contratto inefficace
- ❑ casi in cui il contratto non è nullo MA non merita di avere effetti: contratto inesistente.

- La giurisprudenza non conosce il concetto di rilevazione incidentale della nullità e quindi se il giudice la rileva la dichiarazione di nullità formerà oggetto del giudicato.
- A questa regola la giurisprudenza ne affianca altre dirette a limitare la discrezionalità del giudice.
- Il giudice, infatti, può rilevare d'ufficio la nullità, SOLO se in giudizio è chiesta l'applicazione del contratto!
- La rilevazione è esclusa in giudizio di risoluzione o di annullamento!
- Il giudice, inoltre, non può rilevare d'ufficio la nullità se l'attore non ha uno specifico interesse alla declaratoria

- Affrontiamo ora il problema relativo ai soggetti del giudizio di nullità. Ogni soggetto interessato può agire a fare rilevare la nullità di un atto. Interessato è sia il contraente originario, sia il terzo minacciato dall'apparenza del contratto nullo!
- Se si adotta la soluzione giurisprudenziale il giudizio di nullità deve svolgersi nei confronti di tutte le parti originarie del contratto.
- Secondo la giurisprudenza, la nullità può essere rilevata d'ufficio anche in Cassazione, quando l'accertamento non implichi indagini di fatto.

ANNULLAMENTO

- La domanda di annullamento spetta al soggetto nel cui interesse è stabilita – art 1441.
- Cosa succede quando la parte nel cui interesse è stabilita l'annullabilità è una parte complessa, cioè composta da più soggetti? Chiunque sia membro di una parte complessa può chiedere l'annullamento del contratto a meno che la complessità sia sinonimo di gruppo collettivo (società o associazione), considerato dalla legge nella sua unità. In caso di gruppo collettivo, l'annullamento può essere richiesto dall'amministratore delegato rappresentante legale dell'ente.
- E' possibile che il potere di annullamento sia oggetto di successione mortis causa? Il successore a titolo universale può sicuramente esperire azioni del caso. In caso di pluralità di legittimati, spetterà alle norme di diritto successorio indicare chi tra di essi sarà legittimato.

RESCISSIONE

Anche la domanda di rescissione spetta al soggetto nel cui interesse è posta. Anche in questo caso valgono le stesse conclusioni dell'annullabilità

- ❑ La natura delle sentenze di annullamento e rescissione è costitutiva: NON è possibile un annullamento incidentale
- ❑ quindi tutti coloro che furono parti del contratto sono parti necessarie.
- ❑ Prima della pronuncia il contratto è giuridicamente capace di produrre effetti, mentre dopo la pronuncia questa efficacia è perduta.
- ❑ Se la premessa è fondata, la sentenza elimina con forza di giudicato gli effetti del contratto: un annullamento incidentale o una recessione incidentale non sarebbero pensabili. I giudizi devono svolgersi nei confronti di tutti coloro che furono parti del contratto

- ❖ L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni.
- ❖ L'azione di rescissione si prescrive in 1 anno.
- ❖ Questo avviene, salva la applicazione dell'art 2947 quando l'abuso costituisca reato.
- ❖ L'annullabilità può essere opposta da chi è convenuto per l'esecuzione del contratto senza limiti di tempo (art 1442.4).
- ❖ L'azione di rescissione NON può essere opposta da chi è convenuto quando l'azione è prescritta! (art 1449.2)
- ❖ I termini per la prescrizione decorrono dal momento della conclusione del contratto, tranne il caso previsto dall'articolo 1442.2 (vizi del consenso).
- ❖ Nel giudizio di annullamento di recessione, la domanda ha come oggetto l'annullamento e la recessione sulla base di un vizio denunciato nella causa petendi
- ❖ Il giudizio è limitato a quel vizio e il giudicato si forma su quel vizio: questo sulla base del principio dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il giudicato.

- La sentenza ha effetto retroattivo e questo inciderà sull'efficacia degli atti di disposizione compiuti tra la stipulazione del contratto e il suo annullamento.
- Infatti, se è già stata eseguita la prestazione, seguiranno le restituzioni nei limiti delle regole stabiliti dalla legge sulla ripetizione e sull'arricchimento.
- Secondo l'articolo 1443, se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta, la restituisce solo nei limiti in cui è stata rivolta al suo vantaggio.
- Le restituzioni sono l'effetto della sopravvenuta mancanza di una causa solvendi: l'offerta di restituzione da parte dell'attore non è quindi una condizione di procedibilità dell'azione.

OPPONIBILITA' AI TERZI

- La sentenza di annullamento è opponibile anche di terzi.
- SE l'annullabilità però dipende da un vizio diverso dall'incapacità legale, essa NON pregiudica i diritti acquistati in buona fede a titolo oneroso, salvi i principi della trascrizione – art 1445.
- Il titolo deve essere provato dal terzo.
- La buona fede si presume.
- La rescissione del contratto NON pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione – art 1452.

RIASSUMENDO.. CONSEGUENZE RISPETTO AI TERZI

A) NULLITA'

- La nullità è sempre opponibile ai terzi, tranne per l'acquisto di beni mobili in buona fede, di cui si è ricevuta la consegna – possesso vale titolo – art 1153 cc. (non fa riferimento al titolo oneroso)

B) ANNULLAMENTO

- È opponibile ai terzi in mala fede O che sapessero dell'annullabilità precedentemente.
- E' opponibile ai terzi che hanno acquistato a titolo gratuito, anche in buona fede, salva l'ipotesi che abbiano ricevuto in buona fede una cosa mobile con la consegna! (il possesso vale titolo non fa riferimento all'acquisto a titolo oneroso o gratuito quindi si applica in entrambi i casi).
- NON è opponibile:
- Ai terzi che abbiano acquistato in buona fede a titolo oneroso beni mobili e immobili prima della domanda giudiziale di annullamento.
- Ai terzi che hanno acquistato in buona fede dopo che sia stata inoltrata la domanda giudiziale (se si tratta di beni mobili), a meno che non si tratti di acquisto di beni immobili. Infatti la domanda giudiziale, dovendo essere trascritta sui pubblici registri, mette in condizione il terzo, seppur in buona fede, di sapere della sua esistenza.
- La tutela dell'affidamento del terzo NON opera invece, se la causa dell'annullamento è l'incapacità legale (prevale l'incapace legale), salvo il possesso vale titolo anche in questo caso – art 1445

SIMULAZIONE

- Il negozio simulato è nullo, MA nonostante questo NON è opponibile ai terzi!
- La simulazione infatti NON è opponibile ai terzi aventi causa del simulato acquirente.
- Il terzo in buona fede che acquista diventa titolare del diritto acquistato anche se non ha ancora ricevuto la consegna.
- La simulazione è opponibile al terzo avente causa del simulato acquirente SOLO se l'oggetto del contratto è un bene immobile E la simulazione risulta trascritta sui pubblici registri – art 1415.

RESCISSIONE.

- ❖ La rescissione NON è opponibile ai terzi che abbiano acquistato il diritto prima della domanda giudiziale. La rescissione è opponibile se i terzi hanno acquistato dopo aver trascritto la domanda.
- ❖ RISOLUZIONE. La risoluzione del contratto NON è opponibile ai terzi negli stessi casi della rescissione e con le stesse conseguenze derivanti dalla trascrizione – art 1458

il recupero del contratto NULLO.

- Come si è visto nella conversione del contratto nullo, un contratto nullo può essere recuperato acquistando quindi la capacità di produrre i suoi effetti.
- Il contratto nullo recupera i suoi effetti tramite un negozio confermativo O un atto di esecuzione speciale.
- Nel nostro ordinamento l'unico negozio confermativo è la conferma della donazione nulla – art 799 cc.
- Sono invece numerosi gli atti di esecuzione diretti a recuperare un contratto nullo:
- Esecuzione della donazione nulla
- Adempimento della obbligazione contrattuale naturale
- Consegna della cosa nel mutuo gratuito, comodato, deposito gratuito, donazione mobiliare di modico valore

La convalida del contratto annullabile.

❑ Il codice prevede due tipi di convalida ex art 1444:

1) Espressa: Il comma 1 Stabilisce che la convalida espressa deve consistere in un atto formale che contenga la menzione del contratto + e del motivo di annullabilità e + la dichiarazione che si intende convalidarlo. Una volta convalidato il contratto produce i suoi effetti sin dall'inizio – ex tunc.

2) Tacita: Il comma 2 stabilisce che la convalida tacita deve consistere in un atto di esecuzione compiuto volontariamente, conoscendo il vizio di annullabilità. L'esecuzione è sanante SOLO se è compiuta con la conoscenza del vizio.

3) La giurisprudenza ha elaborato una terza figura di convalida, sostituendo all'idea dell'esecuzione sanante l'idea del fatto concludente o volontà implicita che non richiede la conoscenza espressamente manifestata.

La transazione e la sanatoria del contratto rescindibile.

- Il contratto rescindibile NON può essere convalidato – art 1451.
- Questa regola appare così definitiva da non lasciare spazio a dubbi o ad eccezioni.
- La realtà è un'altra, infatti il codice consente una forma di convalida mediante omissione, che si verifica quando il contraente leso si astiene per 1 anno dall'impugnativa.
- Quindi, in pratica, il legislatore ha ammesso la convalida tacita, negando al contempo la convalida espressa mediante dichiarazione!
- Analizzando il giudizio di rescissione si arriva poi alla conclusione che una volta ammesso che la riduzione ad equità delle prestazioni dipende da un accertamento convenzionale sul quantum, è implicito ammettere un accordo sull'an debeatur (questione concernente l'esistenza del diritto di cui si chiede tutela (letteralmente, significa se sia dovuto) Tale accordo sull'an equivale a una forma di convalida convenzionale a titolo oneroso ed è sostanzialmente una transazione.

ERRORE

- Se c'è errore di calcolo, opera senz'altro la rettifica, a meno che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso – art 1430.
- Se c'è errore in senso più stretto, la parte in errore NON può domandare l'annullamento del contratto SE, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra parte offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che la parte in errore intendeva concludere – art 1432.
- Il rimedio dell'articolo 1432 si applica l'errore vizio e a più forte ragione all'errore ostativo. Con adattamenti del caso, si applica anche all'errore sull'identità.

- L'offerta di riduzione ad equità (quella che si presenta quando c'è un contratto rescindibile) è frequente e da lavoro alla giurisprudenza.
- L'offerta di rettifica (quando vi è un errore) invece non cade spesso davanti all'esame dei giudici.
- oggetto della proposta di rettifica: il soggetto non caduto in errore deve offrire alla controparte un contratto identico a quello che essa sarebbe stata disposta a concludere se non avesse errato
- Oggetto dell'offerta di riduzione ad equità: siccome le lesioni non qualificate, cioè quelle che non eccedono la metà della prestazione della parte sfruttata, non danno luogo a rescissione, si ha riduzione ad equità quando la nuova prestazione supplementare offerta sia tale da fare scemare la sproporzione al di sotto della rilevanza? Oppure la riduzione ad equità suppone che la sproporzione sia estirpata del tutto? àQuesto problema si risolve considerando che la legge impone all'offerente una vera riduzione ad equità E non invece una semplice eliminazione della sproporzione rilevante.

- Sia la rettifica che la riduzione ad equità sono due offerte che NON hanno bisogno di accettazione, perché se stesse hanno natura di accettazione rispetto alla proposta ipotetica della controparte. L'offerta può essere formulata senza precisi limiti di tempo e l'unico limite è il passaggio in giudicato della sentenza di rescissione

Art.1338 cc:

"La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto"

- Il danno che deve essere risarcito è il danno che la controparte avrebbe evitato non contraendo → danno nel limite dell'interesse negativo.
- L'interesse negativo comprende - un danno emergente (iniziata esecuzione della propria prestazione)
- Nel caso di raggiri usati dal minore → il contratto NON è annullabile SE il minore ha, con i raggiri, occultato di essere minorenne
- Il minore che conclude un contratto annullabile che poi di fatto viene annullato, non è passibile di responsabilità ex articolo 1338 per non avere manifestato la propria conoscenza
- La persona giuridica e la PA sono entrambe assoggettate all'art 1338

IL RECESSO

1372 cc:

"Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge .

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge"

1373:

"Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.

È salvo in ogni caso il patto contrario"

- La facoltà di recesso si esercita mediante una dichiarazione, atto unilaterale recettizio da compiersi nella stessa forma prescritta per la conclusione del contratto oggetto di scioglimento.
- L'art 1373.3 prevede la possibilità di pagare un corrispettivo per il recesso: sarà una multa quando è consegnato al momento del recesso; sarà una caparra quando è consegnata al momento della conclusione del contratto. Se recede colui che non l'ha versata paga il doppio!
- QUINDI leggendo congiuntamente il 1372 + il 1373 potrebbe sembrare che se la legge non attribuisce ai contraenti un diritto di recesso unilaterale, l'unica via per sciogliere il contratto è il mutuo dissenso. In realtà, gli interpreti individuano altre cause di scioglimento:
 - Mutuo consenso informale: le parti di comune accordo decidono di porre fine al vincolo.
 - Recesso unilaterale: non è una facoltà normale, MA presuppone che sia attribuita dalla legge o per clausola contrattuale (art 1373)
 - MA la giurisprudenza ammette il recesso unilaterale anche in mancanza di clausola o previsione legislativa!

- Il patto di recesso è atteggiabile in modo vario dalle parti. Il limite rimane il divieto di attribuirgli efficacia retroattiva reale (quindi che può toccare i terzi)
- Funzioni del recesso convenzionale
 - Dare un termine a contratti di durata: recesso determinato
 - Consentire alla parte di impugnare per vizi (recesso come mezzo di impugnazione).
 - Consentire alla parte di sciogliersi dal rapporto nel contratto di durata se viene meno il suo interesse (recesso come ius poenitendi).
- È ammissibile un recesso parziale? Secondo SACCO se il contratto è divisibile si può ammettere che il diritto possa essere esercitato solo per una parte.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO

1406 cc

"Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta"

1407 cc

"Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata.

Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola «all'ordine» o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante"

1408 cc

"Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno"

1409 cc

"Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione"

1410 cc

"Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.

Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto"

- cedente, è colui che cede il contratto
- cessionario, è la nuova parte contrattuale che sostituisce il cedente
- ceduto è il contraente originario che non muta la sua posizione
 - La cessione del contratto è un atto di autonomia privata con cui si realizza la successione inter vivos a titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale dei contraenti originari.
 - Una volta ceduto il contratto, questo produrrà effetti tra il cessionario e il contraente ceduto, non più tra il cedente e il contraente ceduto
 - La cessione può essere a titolo oneroso O a titolo gratuito
 - Codice precisa che può essere ceduto il contratto a prestazioni corrispettive NON ancora eseguite E che è necessario il consenso del contraente ceduto
 - Secondo SACCO e la giurisprudenza tali requisiti sono derogabili

- Pur ammettendo la derogabilità è necessario circoscrivere l'ambito di operatività della cessione del contratto a determinate categorie di negozi individuati per la loro natura o per legge.
- NATURA: non possono essere ceduti i contratti i cui soggetti abbiano speciali requisiti indicati dalla legge, a meno che il nuovo acquirente non possieda gli stessi requisiti del contraente ceduto.
- LEGGE: quando la legge vieta la cessione del contratto di locazione, di mezzadria e di colonia parziaria, si deve concludere che il divieto è solo apparente perché ciò che è vietato è solo la cessione senza il consenso del contraente ceduto ai principi generali non sono derogati, ma confermati

✓ cessione piena: sostituzione totale di una parte con un nuovo cessionario, con la successiva liberazione della parte ceduta di tutte le obbligazioni

✓ Le possibili varianti sono le seguenti:

1. Il contraente ceduto può dichiarare di non liberare il cedente: così potrà sempre agire nei suoi confronti se il cessionario non adempie le obbligazioni.

2. il contraente ceduto può riservarsi la facoltà di opporre al cessionario le compensazioni fondate su rapporti con il cedente diversi dal contratto base

3. Il cedente può assumersi l'obbligo di garantire l'adempimento del contratto diventando fideiussore.

✓ Il legislatore non dice nulla sulla forma della cessione. La dottrina impone alla cessione la stessa forma del contratto base perché comporta una vicenda di rapporti per i quali è imposto l'onere della forma.

✓ Sarà necessario il litisconsorzio quando il giudizio ha per oggetto l'accertamento dell'avvenuta conclusione, della validità, degli effetti della cessione del contratto. NON è necessario il litisconsorzio quando il giudizio avrà come oggetto solo le vicende del contratto ceduto

- SACCO ritiene che il legislatore abbia disciplinato solo una ipotesi tipica. La cessione dei contratti può aversi per esempio anche nei contratti unilaterali.
- Il legislatore ha introdotto l'ipotesi in cui il consenso per la cessione non è necessario: per esempio, in materia di affitto di fondi rustici, l'affittuario che ha eseguito a sue spese miglioramenti, può cedere il contratto a un membro della famiglia che continui la coltivazione anche senza consenso.

L'ERRORE

1428 cc

"L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente"

1429 cc

"L'errore è essenziale:

- 1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto;
- 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
- 3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state determinanti del consenso;
- 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto

1430 cc

"L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso "

1431 cc

"L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo"

1432 cc

"La parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere"

1433 cc

"Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato"

- ❑ Errore commesso senza colpa: errore scusabile
- ❑ A) Errore scusabile per chi lo commette / errore riconoscibile per l'altra parte: il contratto è annullabile. C'è infatti un soggetto che merita protezione, mentre l'altra parte ricevente non ha fatto nulla per andare incontro all'altro contraente in errore e il suo affidamento è colpevole.
- ❑ B) Errore non scusabile / errore riconosciuto dall'altro contraente: il contratto NON è annullabile. In questo caso non dobbiamo proteggere chi sbaglia e non possiamo rimproverare l'altro soggetto che riceve. L'affidamento non è colpevole.
- ❑ C) Errore scusabile / Errore non riconoscibile: Il contratto non è annullabile. Anche se l'errore scusabile il contratto rimane in piedi e si tutela l'affidamento.
- ❑ D) Errore inescusabile / Errore riconoscibile : il contratto è annullabile. Il codice civile dice che anche se chi sbaglia lo fa con colpa, se l'altra parte è in condizione di riconoscere l'errore e tace, non c'è affidamento da tutelare

- un errore è scusabile quando non è stato determinato da colpa.
- Si afferma che essenzialità è sinonimo di idoneità della falsa rappresentazione a determinare il volere. Essa deve essere valutata alla stregua dell'uomo medio e non dell'effettivo contraente.
- l'errore può cadere su alcuni elementi che rendono l'errore essenziale, oppure su altri elementi, come i motivi, che non sono rilevanti nel contratto a titolo oneroso.
- Se l'errore è determinante del consenso può non essere anche un errore essenziale: So che mia moglie vuole vedere un certo spettacolo per il suo compleanno e compro due biglietti. Successivamente scopro che mia moglie ha già visto con lo spettacolo: Il mio è un errore sul motivo E NON rileva ex art 1429 cc.
- La nostra giurisprudenza dice che l'elenco del 1429 cc è esemplificativo e quindi è immaginabile una estensione dei casi di errore determinante ed essenziale

- Errore ostativo: errore che cade sulla dichiarazione, cioè quando esterno la mia volontà. Es: voglio dire no, ma dico sì.
- Errore vizio: errore che colpisce il processo formativo della volontà
- L'articolo 1433 equipara le due posizioni: In caso di errore ostativo o di errore vizio, il contratto è annullabile

FALSA DEMONSTRATIO E RETTIFICA

Prendo in locazione l'appartamento numero 12 al terzo piano con affaccio su tre lati e terrazzo. Per sbaglio sul contratto indico l'appartamento numero 21 che è completamente diverso. Interpretiamo il contratto sulla base dell'articolo 1362: nell'interpretare il contratto si indaga sulla comune volontà delle parti. Non ci si deve limitare al senso letterale. *à falsa demonstratio non nocet*: la falsa descrizione NON incide sulla validità del contratto, se è chiaro ciò che le parti vogliono.

Il principio della falsa demonstratio è DIVERSO dalla rettifica del contratto inficiato da errore. Art 1432 cc: la parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra parte offre di eseguirlo in modo conforme agli intendimenti che si avevano in sede di conclusione. In questo caso si ha una rettifica che comporta la conservazione del contratto.

nella falsa demonstratio l'errore di descrizione dell'appartamento viene corretto in via interpretativa, lasciando intatto il contratto. - Nella rettifica il rapporto invece cambia

- Secondo il codice civile, l'errore di calcolo porta la semplice rettifica.
- Una eccezione è il caso in cui l'errore di calcolo influisca sulla quantità E sia stato determinante del consenso: in questo caso si ha l'annullamento.
- La giurisprudenza dà all'errore di calcolo la seguente definizione: l'errore di calcolo è un errore materiale rilevabile prima facie che si presenta in modo manifesto che presuppone come posti, chiari, sicuri e fermi i termini da computare. Se l'errore non si presenta in questo modo si tratta di un errore sulla quantità, che è un errore vero.

- Ora, premesso che esiste una divergenza tra i fattori (poste) delle operazioni da eseguire e il risultato di queste operazioni, (oppure tra dati da misurare il risultato della misurazione), tale divergenza può essere di 3 tipi:

A) Le parti hanno voluto le poste e si sono accordate su di esse. Poi, ad accordo concluso, hanno commesso un errore nell'eseguire i conteggi. Siccome il contratto è concluso, l'errore è irrilevante: rettifica

B) Le parti hanno voluto le poste. Poi hanno eseguito i conteggi commettendo un errore. Successivamente hanno voluto il risultato del conteggio. Qui la logica porterebbe alla nullità, perché si è determinato una volontà contraddittoria, MA il 1430 impone ugualmente la rettifica.

C) Le parti hanno voluto soltanto il risultato. Questo risultato, però, deriva da un'operazione scorretta. Qui non ci sono dubbi nell'affermare che il contratto è viziato: annullamento.

- L'informazione dal punto di vista economico è un bene (public good) e produrla costa!
- Se studio un quadro e capisco che vale e lo acquisto il contratto non è annullabile perché io per avere quelle informazioni ho impiegato delle risorse. Invece se compro un'auto e poi guidandola scopro che ha dei difetti, allora il contratto è annullabile.
- La destinazione agricola e la contrapposta a destinazione edificatoria costituiscono qualità essenziali del fondo. Per questa ragione, l'errore in merito è errore su qualità essenziale e rientra nella previsione dell'articolo 1429 n2.
- Il venditore può chiedere l'annullamento se una variante del piano regolatore in corso di approvazione da parte della giunta regionale o adottata dal consiglio comunale e non ancora entrata in vigore, rende costruibile il terreno venduto

- ❖ Non ogni errore che cade sugli elementi dell'articolo 1429 conduce necessariamente all'annullamento. Ci sono fatti giudizialmente non accertabili, sui quali NON può operare l'errore
- ❖ Si deve considerare in accertabile, per esempio, la bellezza dell'opera d'arte come fenomeno puramente estetico. Si deve considerare accertabile, invece, il giudizio corrente della critica specializzata sulla bellezza del quadro.
- ❖ Tutto ciò premesso, si può concludere che un errore sulla paternità del quadro (inteso come errore sulle risultanze a cui lo stato attuale della critica è in grado di pervenire) è errore sulla qualità. Come tale, questo errore può portare all'annullamento del contratto, SE esso è anche determinante del consenso. Il fatto futuro è un fatto inaccertabile. Sarà rilevante se l'errore su di esso si basa su un indice attuale, è capace di rilevare le probabilità del fatto futuro.

- La riconoscibilità si misura in astratto - l'articolo 1431 fa riferimento alla persona di normale diligenza. MA questo non implica che non si tenga conto delle circostanze di fatto che in quel caso rendevano possibile al destinatario riconoscere l'errore! La riconoscibilità NON si presume: la riconoscibilità deve essere provata dal contraente che impugna il contratto.
- Errore comune, errore bilaterale. Es Caio vende a Tizio il Tramontana (una villa) credendo che si tratti di un panfilo (yacht) e Tizio a sua volta crede di comprare un panfilo.
- errore improprio sulla dichiarazione memoriale: le parti si sono accordate verbalmente in modo corretto, poi nel redigere il contratto hanno commesso un errore
- premesso che un contratto di vendita può non produrre gli effetti per cui è stato stipulato se il venditore ha promesso un bene dotato di una qualità che poi risulta mancante, il problema è il seguente: il contratto sarà annullato per errore O sarà risolto per inadempimento? GIURISPRUDENZA: la prassi della giurisprudenza non è sufficientemente uniforme per poter trarre conclusioni.

LA PRESUPPOSIZIONE

- ❖ L'errore sui motivi è di norma irrilevante
- ❖ Quando il motivo diventa condizione del volere si parla di presupposizione
- ❖ possibilità per dichiarare l'inefficacia di un contratto per falsa presupposizione:
 - si può invocare l'analogia con le ipotesi dell'articolo 1467
 - La buona fede imposta nelle trattative può obbligare a illuminare la controparte in errore sui motivi. L'interpretazione di buona fede può dare risalto al motivo condizionante implicito noto alla controparte.
 - Le conseguenze negative del contratto possono involgere una regola di adattamento delle obbligazioni al mutare delle circostanze, anche soggettive, delle parti.
- ❖ Dalle sentenze emerge un discorso articolato. La presupposizione consiste in una situazione di fatto. - Questa situazione di fatto non riguarda la sfera di una sola delle parti. - Le parti hanno ritenuto questa situazione di fatto così certa al punto da non regolarla neppure, pur facendola risultare dal contratto. - Situazione di fatto il cui verificarsi non dipende dalle parti. L'inesistenza della situazione di fatto o il suo venire meno saranno incompatibili con l'efficacia del contratto.

IL DOLO E LA MANCATA INFORMAZIONE

1439 cc:

"Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio"

DOLO INCIDENTALE

1440 cc

"Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni"

Art 1439

- Comma 1: il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
- Comma 2 à quando i raggiri sono stati usati da un terzo il contratto è annullabile SE essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
- si tratta di dolo determinante: raggiro che proviene dalla controparte o è noto alla controparte perché il raggiro è del terzo che è determinante del consenso. È causa di annullamento del contratto.

Art 1440

- Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso il contratto è valido, nonostante senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse.
- MA il contraente in malafede risponde dei danni.
- Si tratta del dolo incidente: il raggiro NON è determinante del consenso. Il contratto è valido: è possibile il risarcimento del danno da parte del contraente in malafede
- Secondo la dottrina e la giurisprudenza il raggiro è integrato dall'intenzione.
- Secondo Sacco invece bisogna ipotizzare anche un dolo contrattuale colposo, cioè un raggiro colposo

- ❖ Cosa significa raggiro?
- ❖ se consideriamo il raggiro come un fatto illecito, identificabile in una fattispecie precisa, esso è illecito quando la fattispecie reale corrisponde a quella astratta – (giurisprudenza)
- ❖ se consideriamo il raggiro come un inganno generico, questo deve essere valutato sulla base dell'esistenza di un danno ex articolo 2043? -(SACCO)
- ❖ Il raggiro può essere contenuto in una pubblicità che può essere:
 - Menzioniera
 - Mendace cioè illecita verso il consumatore: si tratta di un danno ex art 2043 che obbliga al risarcimento ex art 2058, cioè in forma specifica o per equivalente.
- ❖ Giurisprudenza e dottrina dicono che è possibile anche un dolo omissivo
- ❖ MA un dolo omissivo rileva? SI! Se la legge impone un onere di attivazione, se c'è l'obbligo di informare, l'omissione rileva!
- ❖ La giurisprudenza è prudente: la reticenza per essere rilevante ai fini del dolo nei casi non previsti espressamente dalla legge deve accompagnarsi anche ad altre circostanze rilevanti!

- Dolus bonus: dolo NON idoneo ad ingannare l'uomo di normale avvedutezza – vanteria generica, millanteria, esagerazione.
- Dolus malus: comportamento idoneo ad indurre in inganno una persona sensata. Questa idoneità si guarda valutando le condizioni psicologiche, culturali e sociali del soggetto ingannato.
- 2 definizioni diverse di DOLO:
 - Giurisprudenza: Il dolo è il raggiro, l'inganno qualificato o dalla condotta molto elaborata o da specifici obblighi di informazione gravanti sull'autore dell'inganno.
 - SACCO: Il dolo è ogni comportamento che induca altri in errore, purché l'errore cada su elementi che il soggetto passivo ha il diritto di conoscere.

VIOLENZA

1434 cc:

"La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo"

1435 cc:

"La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone."

1436 cc:

"La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice"

1437 cc:

"Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto"

1438 cc:

"La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti"

